

Rödl & Partner

LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA NELLA MATERIA DELLE RINNOVABILI

Avv. Anna Maria Desiderà
Avvocato abilitato alle magistrature superiori
Associate Partner - Rödl & Partner Italy

Padova, 26.03.2025



AGENDA

- | | |
|-----|---|
| 1 | RECAP: quadro normativo |
| 1.2 | D.Lgs. 199/2021 e DL AGRICOLTURA |
| | 1.2.1. Good to know |
| 1.3 | TU Rinnovabili |
| 1.4 | Decreto Aree Idonee |
| 2 | Scenario post Decreto Aree Idonee |
| 3 | Sintesi delle discipline attuative regionali ad oggi |
| | 3.1 Recap delle normative regionali approvate |
| | <ul style="list-style-type: none">• Sardegna• Friuli Venezia Giulia• Abruzzo |
| | 3.2 Recap delle normative regionali in discussione |
| | <ul style="list-style-type: none">• Toscana• Lombardia• Puglia• Calabria |
| 4 | <ul style="list-style-type: none">• GIURISPRUDENZA |



1. RECAP: QUADRO NORMATIVO

Costituzione della Repubblica Italiana

ART. 9 – Tutela dell’ambiente

ART. 117 – Ripartizione potestà legislativa Stato/Regioni

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

comma 1

*Sono materie di legislazione **concorrente** quelle relative a: [...] **produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia** [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato*

comma 3

comma 2

Lo Stato ha legislazione **esclusiva** in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

1. D.LGS. 199/2021 = ACCELERARE LA CRESCITA SOSTENIBILE

Art. 2, comma 1, lett. ggg): «area idonea» area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative.

D.LGS. 199/2021

[in vigore dal 15.12.2021]

Art. 20 (in sintesi)

Entro 180 giorni = con uno o più decreti ministeriali sono stabiliti i **principi e criteri omogenei** per l'individuazione delle **superfici e delle aree idonee e non idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (per una potenza pari a PNIEC) **tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8.**

Nei successivi 180 giorni alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali = **le Regioni individuano con legge le aree idonee.**

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, **non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.**

Le aree non incluse tra quelle idonee non sono automaticamente inidonee.

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte di ciascuna Regione sono considerate idonee all'installazione di impianti FER le aree indicate dal comma 8 del presente art. 20.

1.2. D.LGS. 199/2021 E DL AGRICOLTURA (D.L. 63/2024 - L. 101/2024)

D.Lgs. 199/2021

AREE IDONEE ai sensi del comma 8 art. 20

lett. a) siti ove già installati impianti della stessa fonte (mod.max 20%)

lett. b) aree dei siti oggetto di bonifica (Tit. V, Pa. IV, Dlgs 152/06)

lett. c) cave e miniere cessate [...] o le porzioni non suscett. sfrutt.

lett. c-bis) siti e impianti nella disponibilità FSI o conc. autostrad

lett. c-bis1) siti e impianti nella disponibilità di società di gestione Aeroportuale

lett. c-ter) c.d. **SOLAR BELT** (solo per FV a terra + biometano) aree non vincolate ex Parte II D.Lgs. 42/04 (beni culturali):

1) classificate agricole, racchiuse in un perimetro di max 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, inclusi SIN, nonché cave e miniere;

2) interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché quelle classificate agricole entro 500 m da impianto o stabilimento;

3) adiacenti alla rete autostradale, entro una distanza di 300 m;

lett. c-quater) fatte salve le precedenti ipotesi, aree che non sono comprese nel perimetro dei beni tutelati (+usi civici) né rientrano nella *fascia di rispetto* dei beni culturali (+Not.I.Pubb) = 3km per eolico e 500m per FV (competenza del Ministero Cultura)

NB: semplificazione + riduzione 1/3 termini AU + parere paesaggistico obbligatorio non vincolante

DL AGRICOLTURA (art. 5)

Introduce co. 1-bis all'art. 20 del D.lgs. 199/2021

L'installazione di impianti FV con moduli collocati a terra su zone classificate agricole è **consentita esclusivamente** nelle seguenti aree:

lett. a) limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;

lett. c) incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati

lett. c-bis)

lett. c-bis1)

lett. c-ter) n. 2) e n. 3)

AREE in cui è VIETATO FV a terra in aree agricole

lett. lett. b)

lett. c-ter n. 1)


lett. c-quater)

NB: il divieto non opera per agrivoltaico e se CER o PNRR e PNC + salvataggio dei procedimenti in corso e provvedimenti già ottenuti.

T.U. AMBIENTE (D.Lgs. 152/2006) - Art. 268 «Definizioni», co. 1

h) **stabilimento**: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.

l) **impianto**: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio.



RISPOSTA MASE del 10.6.2023 all'INTERPELLO del COMUNE DI MONTEMURRO: *mentre la nozione di “impianto industriale” non è normativamente definita, l’art. 268, comma 1, lett. h) del d. lgs. 152/2006 tipizza la definizione di “stabilimento”, nella quale l’aerogeneratore può rientrare in ragione delle sue caratteristiche tecnico-strutturali e della sua funzione. Peraltro, lo stesso stabilimento può essere formato da uno o più impianti, in conformità alla lettera della norma.*

1.3. TU RINNOVABILI – D.LGS 25.11.2024 N. 190 = MAX DIFFUSIONE

TRE REGIMI AMMINISTRATIVI:

1. **Attività libera = interventi indicati nell'Allegato A;**
2. **Procedura abilitativa semplificata (PAS) = interventi indicati nell'Allegato B (i. 1 anno e f. 3 anni);**
3. **Autorizzazione unica (AU) = interventi indicati nell'Allegato C (entro 4 anni).**

NB: Regioni e EELL tempo fino al 28.06.2025 per adeguarsi (anche innalzando le soglie previste da All. A e B) altrimenti si applica il decreto.

FV a terra inferiore a 5 MW su aree e zone a destinazione industriali, artigianali o commerciali nonché in discariche [...] o in cave [...] non suscettibili di ulteriore sfruttamento

FV a terra da 5 MW e inferiore a 15 MW su aree e zone a destinazione industriali, artigianali o commerciali nonché in discariche [...] o in cave [...] non suscettibili di ulteriore sfruttamento

FV diversi da quelli All. A inferiore a 10 MW su aree idonee a sensi dell'art. 20 D. Lgs. 199/2021

FV e AGRIV diversi da quelli All. A inferiore a 1 MW

FV da 1 MW e fino a 300 MW competenza regionale (o provinciale dalla prima delegata) e **IMPIANTI FER di potenza superiore a 300 MW** competenza Statale (Min. Ambiente e sicurezza energetica)

NB: non dimentichiamoci della VIA ... che opera solo per i progetti in AU!

1.4. DECRETO AREE IDONEE 21.06.2024

Artt. 1 (Finalità e ambito di applicazione) e 3 (Modalità di conseguimento degli obiettivi)

Comma 1 - il Decreto Aree Idonee stabilisce i **principi e criteri omogenei** per l'individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle **aree idonee e non idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

Comma 2 - le Regioni, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio:

- a) **superfici e aree idonee**: ovvero *quelle aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato* per la costruzione ed esercizio degli impianti FER;
- b) **superfici e aree non idonee**: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione degli impianti FER;
- c) **superfici e aree ordinarie**: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari;
- d) **aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra** (rif. co. 1 bis).

N.B. Mentre il comma 4 dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021 stabilisce che le Regioni individuano le aree idonee, il Decreto Aree Idonee ha attribuito alle Regioni il potere di individuare, oltre alle aree idonee, anche le aree non idonee, le aree ordinarie e le aree in cui è vietata l'installazione degli impianti FV su aree agricole.

1.4. DECRETO AREE IDONEE 21.06.2024 = CONTEMPERARE

Art. 7 (Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee)

Comma 1 – rendere chiara ed evidente la classificazione operata sulla base dei principi e criteri omogenei dettati;

Comma 2 - per l'individuazione delle **aree idonee** le Regioni tengono conto di:

- a) massimizzazione delle aree; **delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate (es. capannoni industriali, parcheggi, aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica) e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche delle risorse/infrastrutture di rete/domanda elettrica** *;
- b) **possibilità** di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base di fonte, taglia e tipologia di impianto;
- c) **possibilità** di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, co. 8 D.Lgs. 199/2021 nella versione vigente **.

***N.B.** la lettera a) riprende pedissequamente il contenuto dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021 nulla di innovativo è stato disposto.

****N.B.B.** la lettera c) è stata sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato (di cui si tratterà *infra*).

Comma 3 - sono considerate **non idonee** le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni tutelati ex artt. 10 (beni culturali) e 136 (Not.I.Pub), co. 1, lett. a) e b) D.Lgs 42/2004.

Le regioni **possono**:

- individuare come **non idonee** quelle ricomprese nel perimetro di altri beni tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004;
- **stabilire una fascia di rispetto**, dal perimetro dei beni sottoposti a tutela, di ampiezza differenziata (tipo/bene) fino a max 7KM (salvo si tratti di rifacimenti degli impianti in esercizio).

Le Regioni devono **contemperare** tutela beni e garanzia raggiungimento obiettivi di potenza installata ...

2. SCENARIO POST DECRETO AREE IDONEE

- Le Regioni entro il 30 dicembre 2024 (180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Aree Idonee) avrebbero dovuto definire le proprie aree idonee.
- Ad oggi, solo tre Regioni hanno adottato e pubblicato una legge.
- Per le restanti Regioni lo Stato potrebbe attivare i poteri sostitutivi (art. 41 L. n. 234/2012), adottando al posto delle Regioni rimaste inerti i provvedimenti attuativi temporanei.

Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. Quarta, n. 4298 del 14.11.2024

Nelle more della definizione del giudizio pendente avanti il TAR Roma, in sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato ha sospeso in parte il Decreto Aree Idonee.

Più precisamente, viene sospeso l'art. 7, comma 2, lett. c), laddove attribuisce alle Regioni la «possibilità (e non l'obbligo) di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. N. 199/2021»:

Sul punto, il Consiglio di Stato ha così rilevato: « [...] *quanto al fumus, la norma in questione appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare – non pienamente conforme all'art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021, il quale già elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale [...]*».

L.R. è sindacabile solo avanti C.Cost.= rimedio non sovrapponibile alla ordinaria impugnazione al G.A.

Uno dei tanti contenziosi pendenti al TAR Roma aventi ad oggetto l'impugnazione del Decreto Aree Idonee

Udienza pubblica di merito del 5.02.2025 → in attesa di deposito delle sentenze

3. SINTESI DELLE DISCIPLINE ATTUATIVE REGIONALI AD OGGI

3.1. LE LEGGI REGIONALI APPROVATE

- SARDEGNA
- FRIULI VENEZIA GIULIA
- ABRUZZO

3.2. LE LEGGI REGIONALI IN DISCUSSIONE

- TOSCANA
- LOMBARDIA
- PUGLIA
- CALABRIA



3.1 RECAP DELLE NORMATIVE REGIONALI APPROVATE

1) SARDEGNA



c.d. MORATORIA → abrogata dalla successiva legge regionale e comunque dichiarata incostituzionale con la sent. 26/2025 della Corte Costituzionale

L.R.Sard. 20/2024 → impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avanti alla Corte Costituzionale (giudizio pendente)

2) FRIULI VENEZIA GIULIA



L.R. Friuli n.2/2025 → pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale il 6.3.2025

Il Governo può promuovere ricorso avanti alla Corte Costituzionale entro i successivi sessanta giorni

3) ABRUZZO



L.R. Abruzzo → approvata il 14.3.2025 ma NON ANCORA pubblicata sul Bollettino ufficiale Regionale

Il Governo potrà promuovere ricorso avanti alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR

3.2 RECAP DELLE NORMATIVE REGIONALI IN DISCUSSIONE

TOSCANA

- Introduce le c.d. AREE IDONEE ASSOLUTE
- Legge «a due tempi» in applicazione del principio di sussidiarietà

LOMBARDIA

- La bozza del testo dovrebbe essere concordata con ANCI Lombardia
- Le aree non idonee dovrebbero essere limitate

PUGLIA E CALABRIA

- I testi delle due proposte sono pressoché analoghi
- Introducono fasce di rispetto dai beni paesaggistici

ELEMENTI IN COMUNE:

- Continuità con D.Lgs. 199/2021 e con il D.L. Agricoltura
- Previsione di una disciplina transitoria

4. GIURISPRUDENZA

ESAMINIAMO ORA
ALCUNE PRONUNCE



Legge regionale sarda 3.7.2024 n. 5 c.d. «MORATORIA»

(pubblicata nel BURAS il 4.7.2024 recante «*Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali*»)

- ❖ Detta disposizioni di carattere TRANSITORIO (max 18 mesi) al fine di «*scongiurare l'irreversibilità degli impatti sul territorio regionale*» derivanti dagli impianti FER
- ❖ Introduce un **REGIME DI SALVAGUARDIA** comportante il **DIVIETO ASSOLUTO** di realizzare impianti FER in tutte le aree elencate all'**art.3** che comprende, di fatto, TUTTO il territorio regionale
- ❖ Il divieto si applica anche alle procedure autorizzative in corso = NO disciplina transitoria
- ❖ Vengono previste solo alcune limitate eccezioni (ad es: impianti che non comportano consumo di suolo, impianti per autoconsumo e CER, impianti agrivoltaici che garantiscono l'intero e permanente utilizzo della superficie agricola utile)

Dichiarato incostituzionale l'art. 3

Sub judice

LEGGE REGIONALE SARDA 5.12.2024 N.20

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi


IN SINTESI IL CONTENUTO DEL RICORSO:

Si chiede la **declaratoria di illegittimità dell'art.3 della L.R.Sarda n.5/2024 per contrasto con:**

- **articolo 117 comma 1 Cost.:** la potestà legislativa delle Regioni deve essere esercitata nel rispetto della disciplina euro-unitaria (Direttiva RED II → obbligo di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030)
- **articolo 117 comma 3 Cost.:** la materia della «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*» è di competenza concorrente e perciò i principi fondamentali sono disposti dallo Stato che li ha positivizzati nel D.Lgs.199/2021
- **leggi costituzionali n.3/2018 e n.3/1948:** la moratoria eccede le competenze statutarie della Regione autonoma
- **articoli 3, 41, 97 Cost.:** l'estensione della moratoria anche alle procedure in corso viola i principi di uguaglianza, certezza del diritto, legittimo affidamento, salvaguardia dell'iniziativa economica privata e anche il buon andamento dell'amministrazione pubblica

«*La corposa e dettagliata elencazione dell'art.3 e l'ampilissimo ambito oggetto di sostanziale divieto alla installazione di impianti FER risulta ben più ampio, in senso restrittivo, di quello contemplato dal legislatore statale all'art.20 co.8. (...) Conseguentemente nel territorio regionale risulta vietata la realizzazione di impianti FER in aree in cui il legislatore statale lo permette*»

«*La previsione di misure di salvaguardia è in contrasto con il quadro normativo statale che non ammette, in maniera chiara, divieti o moratorie di sorta.* → commi 6 e 7 dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021



Il ricorso avverso la nuova Legge regionale contiene rilievi analoghi a quelli svolti nel ricorso avverso la moratoria.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

N.28 del 14.1.2025

Pubblicata in GU 11.3.2025

Premesso che la legge Sarda n.5/2024 “*afferisce in modo prevalente alla competenza statutaria in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica*” essa, di conseguenza, “**patisce i limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato**”

“*L’impugnato art.3 che introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi (...) viola i principi introdotti dall’art.20 del D.Lgs. 199/2021 quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (co.5), il divieto di introduzione di moratorie (co.6) e l’avvio di procedure autorizzative agevolate per l’installazione di impianti FER (co.8).*”

Le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata disciplina statale che, all’art.20 del D.Lgs. 199/2021, reca principi fondamentali che in quanto tali si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione di energia.”

DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ARTICOLO 3 DELLA L.R.SARDA 5/2024



Siamo in attesa dell’esito del giudizio sulla Legge regionale sulle aree idonee n. 20/2024.

La Regione Sardegna sta impugnando le VIA statali.

Le aree non incluse tra quelle idonee non possono essere dichiarate non idonee alla installazione di FER dalla pianificazione territoriale o nei singoli procedimenti in ragione della sola mancata inclusione delle stesse nel novero delle aree idonee.

[Tar Palermo – ordinanza ex multis n.87/2024]

Il caso riguarda un impianto agrivoltaico in aree ricomprese nelle fasce di rispetto di zone protette, quindi non espressamente incluse tra quelle idonee.

L'impatto oggettivo del *novum* sul paesaggio preesistente non costituisce motivo di per sé sufficiente per impedire la realizzazione delle opere considerata la rilevanza che nella materia assume il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili (obiettivo prioritario in sede europea).

Gli effetti negativi del cd **effetto cumulo** con altri impianti devono essere oggetto di precisa valutazione, tenendo conto degli impianti già autorizzati e del minore impatto degli agrivoltaici rispetto agli altri impianti FER.

Art. 20
C-QUATER
Vincoli
Cumulo

Mancata comparazione fra i plurimi interessi pubblici e privati sottesi alla fattispecie.

Il caso riguarda un impianto eolico in area ritenuta di preminente valore paesaggistico. Il provvedimento impugnato riporta pedissequamente il parere della Soprintendenza.

La comparazione deve essere reale ed effettiva (necessaria dialettica pluralistica) mentre nel caso è stata riconosciuta prevalenza assoluta a uno solo di essi, la cui tutela non è sovraordinata nel sistema costituzionale agli interessi antagonisti primo fra tutti quello della produzione da FER «la recente riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione depone anzi, sul piano della gerarchia degli interessi, in senso antitetico».

Nel merito «tale impostazione tralascia altresì di considerare che la stessa tutela costituzionale del paesaggio, in quanto improntata all'identità estetico-culturale della forma del territorio, non esclude (ma anzi implica) che l'intervento dell'uomo contribuisca a conformarne la nozione: con ciò ESCLUDENDO DUNQUE L'INCOMPATIBILITÀ A PRIORI DI OGNI POSSIBILE ALTERAZIONE, posto che l'evoluzione del paesaggio non si arresta al dato naturalistico ma risente inevitabilmente delle opere dell'uomo, ovviamente in quanto compatibili».

Art. 20
Vincoli
Comparaz.
interessi

AREE IDONEE – T.A.R. TOSCANA (SENT. NOV. 2024)- NON APP.AD OGGI

Il caso riguarda un impianto FV in area ritenuta non idonea in quanto non ricompresa nel c-quater , indipendentemente dalla sua idoneità ex c-ter (area agricola entro 500 da aree produttive)

C-ter e c-quater vanno interpretate nel senso che **prevedono due distinte ipotesi, tra loro CUMULATIVE, di idoneità ex lege di aree territoriali alla realizzazione di impianti fotovoltaici:** *«l'accertata sussistenza dei presupposti applicativi di una delle due ... lettere c-ter e c-quater impone di ritenere idonea l'area.»*

Il dato letterale è inequivocabile: il Dlgs 50/2022 - introducendo l'ipotesi del c-quater al co. 8 - ha esteso le aree **legislativamente qualificate come idonee aggiungendo ai terreni già caratterizzati da insediamenti produttivi di vario genere, superfici non ancora modificate da attività antropiche.**

Ratio: favor alla installazione FER = estensione dei terreni che possono contenerli. I termini restrittivi del c-quater, trattandosi di aree paesaggisticamente integre, non possono applicarsi alle aree già antropizzate, delle ipotesi che sono fatte salve.

C-quater: aree ricomprese nella perimetrazione del bene sottoposto a tutela ex Art. 12 Dlgs 42/04 - Vecchio ponte sull'Arno. No: area non è assoggettata a vincoli Dlgs 42/04, vincolo monumentale solo sul bene. Si: area < 500M bene tutelato.

**Art. 20
c-ter 1 +
c-quater
Tempus
regit actum**

Le norme sopravvenute (DL agricoltura e DM aree idonee) non si applicano perché l'art. 5 DL fa salvi procedimenti già avviati e provvedimenti già adottati.

Diniego di autorizzazione fondato su un parere contrario (compatibilità paesaggistica) reso dopo la chiusura con esito positivo della Conf. Ser. PAUR.

Nel procedimento ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 «*tutte le Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investite per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge*», cosicché «*il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia*».

Il parere giunto «oltre termine» è inefficace.

Focus posto dalla giurisprudenza su:

(i) trasformazione del ruolo della semplificazione, da valore strumentale (pr. gen. per migliorare l'efficienza e efficacia amministrativa) a bene o valore di natura finale, autonomo rispetto agli interessi curati dalle PA competenti al rilascio di assensi comunque denominati; e su

(ii) attenuazione della valenza forte e assolutizzante associata agli interessi sensibili come quello del paesaggio rispetto ad altri valori e principi, quale quello della salvaguardia dell'ambiente, nella consapevolezza dell'importanza centrale del fattore tempo nella programmazione finanziaria del privato e per il raggiungimento dell'obiettivo della competitività del sistema Paese.

PAUR
Art. 27 bis
D.Lgs
152/2006
Concentrazione in
procedimento unico

Principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili ribadito da PNIEC e PNRR (Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile): **incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici**, *«quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili “al fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi ...e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali”.*

La **normativa a sostegno del agrivoltaici** si pone in questa direzione potendo tale tipologia di impianti *«integrare i due sistemi economici (agricoltura e fotovoltaico) in un unico sistema sostenibile fondato su energia pulita e rilancio dell’agricoltura locale».*

La **ponderazione comparativa degli interessi** deve essere condotta con **adeguato approfondimento istruttorio** (di cui dare conto in congrua motivazione) **dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico**, volto a **preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione** (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) **garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.**

Agrivoltaico
Adeguate
ponderazio
ne
Massima
diffusione
FER

INCENTIVI - CONSIGLIO DI STATO (SENT. MAR. 2025)

Il caso riguarda due impianti eolici che il Gse ha escluso dagli incentivi ritenendoli un unico parco.

Non basta che due impianti dello stesso proprietario condividano il medesimo punto di connessione alla rete (i POD si trovano nella stessa particella catastale) per stabilire che ci sia stato artato frazionamento.

Trattasi di elemento indiziario non costitutivo ex sé, diversamente l'interpretazione avrebbe un inammissibile effetto *abrogans* del DM 23.06.2016 (FER 2).

L'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta può valere come possibile elemento indicativo ma è superato da altri elementi:

- impianti ideati, progettati e autorizzati separatamente;
- le opere distano chilometri tra loro; non sono localizzati sulla medesima particella né tantomeno su particelle contigue;
- non hanno alcuna infrastruttura in comune a monte del POD;
- la soluzione di allaccio prospettata da TERNA.

Artato
frazionamento
Legittimo
affidamento

TU FER - art.6 (regimi amministrativi) co. 3: ai fini della qualificazione dell'intervento rileva il CUMULO tra le istanze = **unica istanza** se medesima area ovvero medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi

La Regione Siciliana ha proposto ricorso ex art. 127 comma 2 della Costituzione sollevando una questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 9, commi 1, 2 e 13 e relativa tabella C del D.Lgs 190/2024.



4. CONTATTI



CONTATTI



Anna Maria DESIDERA'

Avvocato abilitato alle Magistrature Superiori

Associate Partner

T +39 049 8046 911

F +39 049 8046 920

anna-maria.desidera@roedl.com

Rödl & Partner

Avvocati, Dottori Commercialisti, Revisori
Legali e Consulenti del Lavoro

Attorneys-at-Law, Tax Consultants, Certified
Public Accountants and Labour Consultancy

Rechtsanwälte, Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Arbeitsrechtsberater

MILANO

Rödl & Partner
Largo Donegani 2
I-20121 Milano

T +39 02 6328 841
Fax +39 02 6328 8420
milano@roedl.com

PADOVA

Rödl & Partner
Via F. Rismondo, 2/E
I-35131 Padova

T +39 049 8046 911
Fax +39 049 8046 920
padova@roedl.com

ROMA


Rödl & Partner
P.zza S.Anastasia, 7
I-00186 Roma

T +39 06 9670 1270
Fax +39 06 3223 394
roma@roedl.com

BOLZANO

Rödl & Partner
P.zza Walther- von- der- Vogelweide 8
I-39100 Bolzano

T +39 0471 1943 200
Fax +39 0471 1943 220
bolzano@roedl.com



Rödl & Partner